

**CODICE DELLA TRASPARENZA
DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE
DEI BIOLOGI**

INDICE

- Art. 1 Principi
- Art. 2 Modalità ed ambito di applicazione
- Art. 3 Principio generale di trasparenza
- Art. 4 Limiti alla trasparenza e all'accesso agli atti
- Art. 5 Organizzazione
- Art. 6 Bilancio consuntivo / Bilancio di previsione / Bilancio tecnico
- Art. 7 Patrimonio ed investimenti
- Art. 8 Pubblicazione delle informazioni integrative
- Art. 9 Responsabile della trasparenza
- Art. 10 Sito internet istituzionale
- Art. 11 La formazione obbligatoria
- Art. 12 Disposizioni Finali

Art. 1 Principi

1. L'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Biologi (Enpab) al quale è riconosciuta *ex lege* l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti e nei limiti fissati in relazione alla natura pubblica, ex art. 38 della Costituzione, ispira la propria organizzazione ai principi di imparzialità e trasparenza.

2. L'Enpab, pertanto, in piena autonomia aderendo ai doveri di una condotta ispirata ai principi etici di lealtà, imparzialità, riservatezza e correttezza, definisce e adotta il presente codice per la trasparenza, le cui disposizioni individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e le attività nonché le modalità per la sua realizzazione.

3. L'Enpab nel declinare il principio della trasparenza nei rapporti con gli iscritti e nella composizione degli organi collegiali, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 509/1994, assicura la trasparenza dell'attività amministrativa e favorisce l'imparziale accesso relativamente ai documenti e notizie di sostanziale interesse per gli stakeholder e - in assoluta autonomia - rende pubbliche le informazioni e i dati caratteristici della gestione organizzativa, garantendo la fruibilità delle stesse a chiunque, per i diversi interessi, interagiscono con l'Ente.

Art. 2 Modalità ed ambito di applicazione

1. Fermi restando quanto già disposto dal legislatore e gli obblighi vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti da leggi o regolamenti, il presente Codice, rispetto all'osservanza delle disposizioni in esso contenute, rappresenta il riferimento disciplinare per tutti i componenti degli Organi istituzionali, i dirigenti, i dipendenti dell'Enpab, nonché per i consulenti e collaboratori.

2. Anche i terzi fornitori o collaboratori esterni, con particolare riferimento alle aree degli investimenti e della gestione del patrimonio, hanno l'obbligo di uniformarsi al rispetto delle disposizioni del presente codice, e negli articolati contrattuali saranno inserite apposite clausole che richiamano il rispetto degli impegni della trasparenza, nonché una specifica clausola risolutiva espressa dal rapporto connessa alla eventuale violazione derivante dagli obblighi del presente Codice.

Art. 3 Principio generale di trasparenza

1. Nell'ambito del potere di autoregolamentazione, l'Enpab garantirà l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e, nel rispetto della normativa vigente, l'accessibilità

alle informazioni relativamente all'attività istituzionale di previdenza ed assistenza e all'utilizzo delle risorse.

2. La trasparenza è intesa come accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, anche allo scopo di soddisfare eventuali interessi diffusi alla verifica delle azioni di gestione e impiego delle risorse.

3. Un interesse diretto alla trasparenza è proprio dei singoli iscritti, percettori potenziali o attuali di prestazioni, ai quali viene garantita - attraverso il sito istituzionale www.enpab.it e/o l'area riservata agli stessi dedicata - anche la conoscenza dei documenti di interesse personale, ed eventualmente, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Enpab che non hanno un interesse diffuso.

Art. 4

Limiti alla trasparenza e all'accesso agli atti

1. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento e le disposizioni di cui al presente codice prevedano la pubblicazione di atti o documenti, l'Enpab provvede comunque a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti, siano essi sensibili o giudiziari, ed anche quelli potenzialmente, turbativi per il mercato, ed in ogni caso non indispensabili per le specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

2. Contemperando l'esigenza della trasparenza sugli atti con quella della tutela della riservatezza e della dignità delle persone fisiche, anche ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene altresì consentito l'accesso alla documentazione nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal "Regolamento concernente il diritto di accesso agli atti e alle documentazioni detenute dall'Enpab". Secondo tale disposto, il requisito per l'accesso agli atti risiede in un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante, tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Art. 5

Organizzazione

1. L'Enpab si impegna a pubblicare ed aggiornare annualmente le informazioni organizzative e i dati economici afferenti la gestione istituzionale, corredati anche dai documenti normativi di riferimento.

2. L'Ente pubblica e aggiorna annualmente le seguenti informazioni relative ai componenti degli Organi istituzionali titolari di funzioni amministrative di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti:

a) *il curriculum vitae;*

b) *i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica nonchè allo svolgimento di incarichi o lo svolgimento di attività professionali i cui compensi vengono, a qualsiasi titolo, corrisposti dall'Ente.*

3. Sono altresì pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) *alla descrizione degli uffici, le competenze e le risorse umane a disposizione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti o dei quadri responsabili dei singoli uffici;*

b) *all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;*

c) *all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il singolo iscritto possa rivolgersi per qualsiasi richiesta;*

d) *i dati relativi al conto annuale delle spese sostenute per il personale;*

e) *le informazioni relative ai contratti di lavoro, forniture e servizi;*

f) *le informazioni relative ai titolari di incarichi di consulenza e di collaborazione. siano persone fisiche o persone giuridiche;*

Art. 6

Bilancio consuntivo / Bilancio di previsione / Bilancio tecnico

1. L'Enpab, al fine di assicurare la massima diffusione conoscitiva delle informazioni afferenti la politica di gestione e la totale trasparenza sull'andamento dei risultati alla stessa attribuibili, aggiorna annualmente la pubblicazione integrale, dopo la rispettiva approvazione ad opera degli Organi competenti, del Bilancio consuntivo e del Bilancio di previsione in forma integrale.

2. Nella medesima sezione del sito internet dedicato ai bilanci sono pubblicate le relazioni periodiche sulla gestione dell'Ente predisposte dalla Corte dei Conti.

3. Al fine di soddisfare l'interesse collettivo in merito alla capacità di sostenere gli oneri di gestione e gli impegni previdenziali istituzionali *lato sensu* l'Enpab pubblica - dopo l'intervenuta approvazione deliberativa - il Bilancio tecnico attuariale.

Art. 7

Patrimonio ed investimenti

1. L'Enpab provvede annualmente alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale del documento contenente i criteri generali di investimento deliberati dall'Organo istituzionalmente e funzionalmente competente, che ha lo scopo di definire la strategia finanziaria che l'Ente intende attuare e il suo profilo di rischio definito in considerazione degli obiettivi e degli impegni previdenziali.
2. L'Enpab provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, aggiornandolo annualmente dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, di un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute, a valori correnti, e le indicazioni sul valore attuale netto delle passività connesse alle prestazioni istituzionali dell'Ente al 31 dicembre di ciascun esercizio sociale.
3. L'Enpab rende pubblici annualmente i documenti relativi all'asset allocation strategica, nonché i dati relativi al piano triennale degli investimenti immobiliari.
4. Le informazioni saranno rese disponibili in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
5. Al fine di informare gli iscritti ed i percettori di prestazioni, è pubblicato un documento di sintesi che indica le diverse figure lavorative coinvolte nelle varie fasi del processo di investimento, nonché il sistema di massima funzionale al controllo della gestione finanziaria, ed i parametri coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento, impiegati per il monitoraggio e la verifica dei risultati della gestione in termini di redditività, rischio e sostenibilità.

Art. 8 **Pubblicazione delle informazioni integrative**

1. L'Enpab si impegna a pubblicare ed aggiornare annualmente sul proprio sito istituzionale i dati relativi all'ammontare dei contributi versati, delle prestazioni erogate nonché le informazioni relative alla tempistica.
2. L'Enpab, in ogni caso, assicura ai singoli iscritti l'accesso a informazioni integrative dettagliate anche relativamente ai tempi, imputabili direttamente all'Ente, di erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, e rende nota la disciplina e la modulistica utile all'erogazione delle stesse.
3. L'Enpab si impegna a definire la tempistica mediamente necessaria per lo svolgimento delle attività istruttorie e l'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali anche eventualmente con la predisposizione di un'apposita Carta dei Servizi per gli Iscritti.

Art. 9

Responsabile per la trasparenza

1. Il Responsabile per la trasparenza, di seguito denominato anche solo “Responsabile”, è in via generale il Direttore dell’Ente. Il Presidente dell’Ente, su proposta del Direttore, può nominare Responsabile per la trasparenza altro dipendente dell’Ente.
2. Il Responsabile assicura il rispetto del presente Codice e definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti con particolare riferimento a coloro i quali operano in settori e svolgono attività cui è necessario garantire il rispetto del principio di trasparenza.
3. Il Responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte delle Casse degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate relativamente all’attività istituzionale di previdenza ed assistenza e all’utilizzo delle risorse.
4. Il Responsabile garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto del presente Codice.
5. Il Responsabile riceve e raccoglie le segnalazioni, provenienti dagli iscritti tutelandone l’anonimato, relative ai casi di mancato, ritardato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, promuovendo misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi ed adottando ogni ulteriore misura e iniziativa di promozione della trasparenza.
6. Il Responsabile predispone una relazione illustrativa sul rispetto degli obblighi di cui al presente Codice da presentare annualmente al Consiglio d’Amministrazione.
7. Il Responsabile è tenuto a segnalare le eventuali violazioni e inadempimenti al Consiglio di amministrazione e agli eventuali organi di controllo interni così come individuati dalla singola Cassa.

Art. 10

Sito istituzionale

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella *home page* del sito istituzionale www.enpab.it è istituita un’apposita sezione denominata “TRASPARENZA” al cui interno sono contenute le informazioni da pubblicare ai sensi della normativa che trova applicazione anche alle Casse di previdenza, nonché i dati, le informazioni e i documenti di interesse degli iscritti alle singole Casse, così come previsto nel presente Codice.

Art. 11

La formazione obbligatoria

L'Enpab, con cadenza periodica, anche in forma associata attraverso l'AdEPP, provvede alla formazione dei dipendenti con particolare riferimento a coloro i quali operano in settori e svolgono attività cui è necessario garantire particolari livelli di trasparenza, anche mediante l'organizzazione di seminari e convegni informativi sugli obblighi in materia di trasparenza nonché sui temi dell'etica e della legalità.

Art. 12 **Disposizioni finali**

Fermo restando eventuali modifiche e/o integrazioni, il presente Codice entra in vigore dal giorno stesso della sua approvazione in sede di Consiglio di Amministrazione vincolando all'osservanza delle disposizioni in esso contenute tutti i dipendenti degli, i componenti degli Organi istituzionali, nonché a seguito di adeguamento contrattuale gli eventuali consulenti e collaboratori.

La violazione degli obblighi scaturenti dall'applicazione del presente Codice costituisce irregolarità amministrativa valutabile ai fini di eventuali sanzioni disciplinari, in osservanza dei contratti collettivi di lavoro di categoria e, nel caso degli eventuali consulenti e collaboratori, è causa risolutiva e/o di decadenza dal rapporto.